



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SUPPO Jacopo - Sindaco	Sì
2. RIVA Susanna - Assessore	Sì
3. BONAVERO Chiara - Vice Sindaco	Sì
4. SENOR Simona - Consigliere	Sì
5. ALLAIS Giorgia - Assessore	Sì
6. BELTRAME Riccardo - Assessore	Sì
7. MAFFIODO Enrico - Consigliere	Sì
8. COMUNANZA Valentina - Consigliere	Sì
9. VINASSA Gianluca - Consigliere	Sì
10. ALOTTO Donatella - Consigliere	Sì
11. BRUNO Piero - Consigliere	Sì
12. SUPPO Paola - Consigliere	Sì
13. SCOMEGNA CARLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Condove doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Condove con propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 26.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Condove e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Dato atto che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2017;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2019 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2018;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2020 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2019;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2020;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2022 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione “periodica” delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2021;

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2022 risulta che il Comune di Condove partecipa direttamente nelle seguenti società:

- ACSEL S.p.a. con una quota del 4,60% che espleta le seguenti attività: gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili, nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, gestione canile;
- S.M.A.T. S.p.a. con una quota dello 0,00008% che espleta la seguente attività: gestione del servizio idrico integrato;

Tenuto conto che la società S.M.A.T. S.p.A., con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 0006480 del 09/11/2021, ha **comunicato di essere esclusa** dall’applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai sensi dell’art. 26 comma 5 in quanto ha adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/4/2017;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 110/2022/SRCPIE/PRSE del 26 settembre 2022 pervenuta in data 26 settembre 2022 Prot. n° 0006271, con la quale la stessa Corte invita le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.a ad uniformarsi ai principi secondo i quali vi è l’obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e che la stessa società detiene partecipazioni nelle seguenti società di cui all’allegato A)

Atteso che dall’esame ricognitivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 effettuato sui dati ad oggi disponibili, è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione per la Revisione periodica delle Partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 ai sensi dell’art. 20 c. 1 del T.U.S.P.- dati relativi alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 di cui all’allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera e), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale competenza relativamente alla partecipazione dell'Ente a società;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta ed al termine dell'illustrazione, dopo aver constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta.

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 13
ASTENUTI:	n. /
VOTANTI:	n. 13
VOTI FAVOREVOLI:	n. 13
CONTRARI:	n. /

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Condove alla data del 31.12.2022 da presentare entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 c. 1 del T.U.S.P. effettuata sulla base dei dati ad oggi disponibili, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione (allegato B);

Di dare atto che alla data del 31.12.2022 le società partecipate direttamente dal Comune di Condove erano le seguenti:

- ACSEL SpA: gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili, nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, gestione canile consortile, partecipata direttamente dal Comune al 4,60%;
- Società SMAT s.p.a. quota di partecipazione diretta detenuta dal Comune pari a 0,00008% che espleta la seguente attività: gestione del servizio idrico integrato e che la stessa società Smat detiene partecipazioni nelle seguenti società (allegato A)

Di approvare le Schede di Rilevazione per la Revisione Periodica delle Partecipazioni al 31/12/2022 del MEF da approvare entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.P.; (allegato C);

Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

Di disporre, in esecuzione al comma 3, art. 20, T.U.S.P.P. che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 T.U.S.P.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.
SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza che riveste il presente atto;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI:	n. 13
ASTENUTI:	n. /
VOTANTI:	n. 13
VOTI FAVOREVOLI:	n. 13
CONTRARI:	n. /

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Si dà quindi atto che la seduta consiliare si chiude alle ore 21.15.

CC-2023-00050

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto